

INFORTUNIO IN ITINERE ANCHE IN PERMESSO

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n. 18659 dell'8 settembre 2020 la Cassazione si è pronunciata su un interessante caso di indennizzo da parte dell'INAIL per infortunio sul lavoro in itinere.

Il lavoratore era morto in seguito ad un sinistro stradale mentre si recava sul posto di lavoro al termine di un permesso per motivi familiari.

La Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda della vedova in proprio e quale rappresentante dei figli minori volta ad ottenere le prestazioni per i superstiti. Ha infatti ritenuto che la fruizione di un permesso per motivi personali escludesse il nesso di causalità tra l'infortunio e l'attività lavorativa, ancorché nel caso di specie il permesso fosse stato richiesto ed ottenuto per esigenze familiari.

Nel ricorso per Cassazione la ricorrente ha sostenuto l'erroneità dell'interpretazione della Corte sul mancato nesso di causalità ed ha inoltre lamentato che la Corte stessa non avesse dato rilievo al fatto che l'infortunio si è verificato nel tragitto necessario per ritornare sul luogo di lavoro.

La Cassazione ha accolto il ricorso della vedova cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione che dovrà giudicare secondo l'indirizzo stabilito dalla Suprema Corte.



n. 128

21 settembre 2020

La legge in materia (T.U. n.1124/1965 modificato dal d.lgs. n.38/2000) prevede che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate, l'assicurazione INAIL comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall'uso di stupefacenti nonché quelli avvenuti nell'ipotesi che il conducente sia sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

Questa normativa, secondo l'interpretazione della Cassazione, amplia la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al lavoro, escludendo ogni rilevanza all'entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto. La norma tutela il rischio generico connesso al compimento del percorso normale tra abitazione e luogo di lavoro. Resta confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella legata al percorso normale ponendo in essere una condotta interrottiva di ogni nesso tra lavoro ed evento.

Non può quindi condividersi, secondo la Cassazione, l'affermazione della Corte d'Appello di Venezia secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro interromperebbe il nesso rispetto all'attività lavorativa. Il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi solo per il carattere occasionale ed eventuale.

Come non si può sostenere che il lavoratore che si allontani dall'azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro altrettanto deve affermarsi nel caso del permesso chiesto ed ottenuto per motivi familiari.